



CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CROTONESE

DISCIPLINARE AMMINISTRATIVO TIPO PER CONTRATTI DI APPALTO FRA IL
CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CROTONESE E IMPRENDITORI AGRICOLI AI SENSI
DELL'ART. 15 DEL D.LGS 228/01

Art. 1 – Richiamo alle premesse

Le premesse contenute nel Bando cui il presente disciplinare si allega formano parte integrante e sostanziale del presente negozio.

Art. 2 – Oggetto e finalità dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura delle seguenti tipologie di servizi funzionali alla manutenzione, sistemazione, recupero del territorio:

- sfalcio, pulizia e manutenzione in parchi, giardini, zone a verde,
- taglio alberi, potatura e servizi connessi alla silvicoltura,
- pulizia fossi, scoline, pozzetti e cigli stradali,
- sgombero materiali ingombranti,
- manutenzione viabilità minore e sentieristica,
- manutenzione assetto scoli e canali di drenaggio,
- protezione e miglioramento ambientale,
- salvaguardia della fauna selvatica.

L'appalto viene regolato dalle clausole del presente capitolato che saranno inserite, a seguito del perfezionamento, in apposito contratto.

Art. 3 – Rapporti tra amministrazione appaltante e appaltatore

Per ogni problematica relativa al presente negozio il Legale Rappresentante dell'Impresa o suo delegato, faranno riferimento esclusivamente al Responsabile dell'Ufficio appalti e Contratti del Consorzio nonché al Direttore Tecnico indicato dal Consorzio.

Art. 4 – Profili operativi e dell'esecuzione

Le prestazioni dedotte in contratto dovranno essere eseguite direttamente dall'imprenditore agricolo appaltatore con autonoma organizzazione mediante macchine, attrezzature e risorse della sua azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

E' fatto divieto di subappalto e di cessione del contratto o del credito maturato.

Art. 5 – Durata dell'appalto

La durata del singolo affidamento verrà concordata con la stipula del relativo contratto.

Considerato che il servizio da assicurare è concordemente ritenuto di interesse per la collettività / Territorio / ambiente viene esclusa la possibilità di recesso unilaterale.

Art. 6 – Profili economici

In relazione all'oggetto dell'appalto e in ragione degli standard prestazionali l'importo delle prestazioni verrà "a corpo" o "a misura" dello stesso;

Detto valore deriva dall'utilizzazione dei prezzi unitari applicabili alle varie voci di intervento secondo i prezziari / listini ufficiali raccordato con le quantità di prestazioni da assicurare.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà, previa verifica di regolarità dei servizi prestati a cura del tecnico incaricato dal Consorzio, su presentazione di regolare documentazione fiscale che rappresenti lo stato di realizzazione.

I relativi pagamenti dovranno comunque essere effettuati entro 60 giorni dalla presentazione della suddetta documentazione (tale termine potrà essere variato previa espressa differente previsione concordata da inserire nel contratto di appalto).

A tal fine l'imprenditore agricolo ai sensi della normativa vigente dovrà espressamente indicare nell'atto di affidamento il n° di conto corrente dove dovranno essere accreditate le somme spettanti.

Il corrispettivo contrattuale si intende imm modificabile salvo accadimenti eccezionali dovuti a fattori esterni alle parti che richiedano l'adozione di interventi o misure straordinarie, nei limiti di legge, per non pregiudicare il buon esito del servizio dedotto in contratto e ferma restando la prevista copertura finanziaria dei maggiori oneri.

Non sono ammesse variazioni o aggiunte al contratto che ne possano mutare la sostanza rispetto all'oggetto e alle finalità.

Art. 7 – Obblighi e responsabilità

L'imprenditore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità per infortuni e per danni occorsi a terzi in dipendenza di colpa, manchevolezza o trascuratezza rispetto alle prestazioni oggetto del presente contratto.

Si impegna inoltre ad attivare dalla data di stipula del contratto una adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

L'imprenditore si obbliga inoltre:

- ad ottemperare a tutti i doveri verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori oggetto del contratto, condizioni normative e retribuzioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località;

- a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'appaltatore si impegna infine ad adottare gli accorgimenti per la sicurezza delle attività previste dall'appalto secondo i processi produttivi concordati, a rispettare gli obblighi alla fiscalità, a garantire la tutela dell'ambiente in cui opera.

Art. 7 – Specifiche tecniche e garanzie

I mezzi e le attrezzature impiegate per i servizi affidati dovranno essere idonei e rispondenti alla normativa vigente in materia e, se previsto, regolarmente collaudati.

L'appaltatore, a garanzia degli impegni assunti, dovrà presentare apposita fidejussione pari al 10% dell'importo del Contratto.

Art. 8 – Verifiche di regolare esecuzione

Fermi restando i controlli finalizzati alla liquidazione dei periodici stati di realizzazione, l'Amministrazione effettuerà entro due mesi dal termine delle attività una verifica conclusiva destinata ad attestare formalmente la regolare esecuzione del contratto nel suo complesso, che dovrà avvenire in collegamento agli standard dei processi produttivi e ai parametri delle prestazioni precisati negli articoli precedenti.

Qualora risulti un esito negativo o parzialmente negativo il funzionario preposto dovrà tempestivamente comunicare, per forma scritta, la contestazione e le prescrizioni rivolte all'appaltatore.

In caso di verifica positiva il funzionario preposto attesterà la regolare esecuzione dei servizi, consentendo in tal modo lo svincolo della cauzione (se prevista).

Resta inteso che l'intervenuto collaudo non libera l'appaltatore da eventuali difetti o imperfezioni non rilevabili secondo la normale perizia o diligenza al momento della verifica.

Art. 9 – Penali

Viene prevista unicamente una penale per il ritardo nell'esecuzione in relazione a quanto concordato negli articoli 4 e 5: tale ritardo dovrà essere contestato per iscritto entro 5 giorni dall'avvenuto accertamento con l'indicazione del valore della penalità calcolata sulla base della consistenza dell'inadempienza in rapporto al valore dello stato di avanzamento interessato.

La penalità sarà trattenuta sull'importo del successivo acconto o sul saldo finale.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto è prevista per inadempimenti parziali o totali che possano pregiudicare nella sostanza il raggiungimento del fine contrattuale.

A tal fine il contraente interessato dovrà comunicare preventivamente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la volontà di recedere all'altra parte concedendo 10 giorni per controdeduzioni finalizzate a chiarire le cause e i motivi della situazione rilevata.

Qualora l'Amministrazione proceda alla risoluzione l'appaltatore avrà diritto esclusivamente al corrispettivo per i servizi regolarmente eseguiti; tale importo sarà decurtato della somma per i danni subiti dall'Ente.

Art. 11 – Oneri e spese

Considerato il carattere fiduciario ed esclusivo del negozio non vengono previste né la cauzione, né penali per i contratti il cui valore non superi i 15.000,00 euro di valore in tal caso non trovano applicazione i riferimenti alla cauzione e alla penale negli articoli precedenti.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, come pure gli oneri fiscali, eccetto Iva, sono a carico dell'appaltatore.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 11 della D.Lgs. 196/03, il trattamento dei dati contenuti nel presente contratto avverrà esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 13 - Controversie

Qualsiasi controversia insorta in corso o al termine del rapporto negoziale, non definita in via amministrativa, viene concordemente devoluta alla competenza del foro di Crotone.